

(N. 1308)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDI, TRIGLIA, DAL FALCO,  
FORMA e MELANDRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1981

Istituzione di un sistema di rilevazione e di controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli e potenziamento del servizio di repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema delle frodi e sofisticazioni nel settore vitivinicolo è oggi di viva attualità: una soluzione efficace si rende necessaria per evitare che prodotti non genuini o non rispondenti alle caratteristiche dichiarate appesantiscano ulteriormente un mercato, quale quello del vino, che già versa in gravi difficoltà, minacciando, nello stesso tempo, il buon nome della produzione italiana e, a volte, la salute dei consumatori.

È noto come il settore vitivinicolo, interessato da una vasta ed eterogenea gamma di produzioni, sia fertile terreno per un gran numero di frodi e sofisticazioni che si possono inserire sia nella fase della produzione che in quella della commercializzazione.

Da questo fatto derivano la difficoltà e la molteplicità dei compiti di quanti sono preposti alla vigilanza con specifiche responsabilità nel controllo della qualità dei vini, delle sostanze zuccherine nella verifica delle

bollette di accompagnamento, delle denunce di produzione, delle giacenze, dell'etichettaggio, eccetera.

È dunque evidente come, al fine di esercitare una vigilanza accurata, sia insufficiente l'organico del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attualmente in forza; da una recente indagine, infatti, il personale di tale servizio risulta composto di soli 151 tecnici, tra addetti ai servizi ispettivi, addetti alle analisi ed ai lavori di archivio e segreteria.

Se ne rende pertanto opportuno il potenziamento, realizzabile anche con il contributo degli enti locali, in particolare con la collaborazione delle regioni, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, laddove tratta della repressione delle frodi nella lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su questa linea si pone il presente disegno di legge che istituisce un preciso sistema di controlli sulla produzione e sul commercio delle uve, dei mosti e dei vini, attribuendo specifici compiti alle regioni, alle province ed ai comuni, ad integrazione dell'azione dello Stato.

Il provvedimento prevede che le regioni espletino una funzione di coordinamento delle attività di vigilanza che dovranno svolgere particolarmente le province, in stretta collaborazione con i comuni, secondo gli indirizzi generali di cui è responsabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Specificatamente questi ultimi, quali enti periferici a diretto contatto con le realtà locali, sono considerati punto di riferimento del sistema di rilevazione e controllo: di loro competenza risultano, tra l'altro, la istituzione dell'anagrafe vitivinicola, il controllo delle denunce di produzione e la verifica dei documenti di accompagnamento che, s'intende, svolgeranno affiancando gli istituti di vigilanza.

Fatto significativo, il disegno di legge prevede la partecipazione, all'espletamento delle operazioni di controllo, di rappresentanti dei produttori agricoli, che con i consiglieri comunali andranno a comporre le commissioni di ogni comune o aggregazione di comuni, istituite dalle regioni.

L'ultimo articolo che si propone vuol contribuire, anche sul piano operativo, ad aumentare la disponibilità da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che oggi dispone quasi esclusivamente del personale assegnato agli istituti di vigilanza decentrati) di agenti per azioni di diretto intervento e per attendere ad un generale coordinamento dell'attività di repressione delle frodi vinicole.

Si fa in ultimo notare come questo provvedimento abbia rilevanza nell'inserire in un quadro organico nazionale la disciplina della repressione delle frodi e delle sofisticazioni, attribuendo carattere unitario alle iniziative che verranno o che già sono state intraprese dalle diverse regioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Nell'ambito della collaborazione tra Stato e regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli di cui all'ultimo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ferme restando le specifiche competenze dello Stato e degli istituti ed enti interessati, è istituito un sistema di rilevazione e di controllo sulla produzione e sul commercio delle uve, dei mosti e dei vini per favorire il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in questa materia alle regioni, alle province ed ai comuni.

## Art. 2.

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinicoli previsto dalle leggi vigenti, le province, d'accordo con gli istituti di vigilanza competenti per territorio, per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, svolgono i poteri ad esse attribuiti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei comuni, anche mediante nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni.

Le regioni attuano iniziative di coordinamento dei poteri di cui al precedente comma anche attraverso la definizione di programmi annuali o pluriennali di rilevazione e di controllo, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei produttori del settore vitivinicolo di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

## Art. 3.

I comuni:

1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola, distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, vini, vini speciali e prodotti derivati, provvedendo all'aggiornamento della stessa anagrafe;

2) riepilogano i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

3) esercitano il controllo per accertare la congruità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a DOC di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie coltivata a vite che della produzione denunciata;

4) collaborano con gli istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;

5) provvedono, su incarico dei competenti istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori dal territorio nazionale.

## Art. 4.

Le regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente articolo, istitui-

scono una commissione comunale o intercomunale composta da:

a) tre consiglieri comunali per ciascun comune, di cui uno della minoranza, designati dai rispettivi consigli comunali;

b) tanti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale quanti sono i consiglieri comunali.

#### Art. 5.

Le regioni assegnano alle province, per le attività previste dal precedente articolo 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri sostenuti nel prestare la collaborazione, nonché ai comuni contributi annuali per le attività previste dal precedente articolo 3.

Le regioni, inoltre, assumono l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione della presente legge comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione della anagrafe vitivinicola.

#### Art. 6.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione delle precedenti norme si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 7.

All'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 87 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di vigilanza per la repressio-

ne delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, è svolta altresì direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che utilizza a tal fine proprio personale, anche per contribuire a un generale coordinamento relativo all'applicazione delle precedenti norme.

Tale personale riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1959, n. 945 ».